

## Il caso "Sardelli-Faggiano" tra autodichia parlamentare e necessità di revisione

di Francesco Friolo

(15 febbraio 2005)

Le vicende occorse ad alcuni candidati alla Camera dei Deputati possono costituire validi esempi di come oggi sia possibile, in merito alla convalida dell'elezione dei nostri parlamentari, che l'effettiva volontà degli elettori possa non risultare sempre tutelata.

Alle ultime elezioni politiche nel Collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione Puglia un mero errore di trascrizione *potrebbe essersi trasformato*, nell'ingiusta esclusione di uno dei due dal diritto, conquistato con il voto dei cittadini, di accedere al seggio parlamentare.

Nel giugno 2001 veniva proclamato eletto, nel suddetto collegio, il deputato Sardelli, esponente della casa delle Libertà. Avverso tale investitura il candidato antagonista Faggiano, esponente dell'Ulivo, proponeva ricorso presso la Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati rilevando che, in una sezione elettorale era stata invertita l'attribuzione di voti per ciascun candidato.

In particolare, al termine delle operazioni di scrutinio sarebbero stati riscontrati 389 voti per Faggiano e 300 voti per Sardelli, ma al momento della trascrizione sui verbali i dati sarebbero stati invertiti, con uno spostamento complessivo di 178 voti (89+89) idoneo ad incidere sul risultato ai fini della proclamazione.

Il ricorrente aveva anche presentato in data 18 maggio 2001 ricorso, ex articolo 700 del codice di procedura civile, al tribunale di Bari. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata per carenza di giurisdizione.

La Giunta ha deliberato l'apertura dell'istruttoria, disponendo la revisione delle schede bianche e nulle. Non essendo emersi elementi nuovi, ha approvato la proposta del relatore di archiviare il ricorso. A fronte di ciò gli onorevoli Bonito e Rossiello, hanno sporto querela rappresentando che avevano appreso che nel verbale delle operazioni elettorali sottoscritto dai componenti della sezione elettorale n. 7 del comune di Latiano era stato riportato un risultato diverso da quello realmente conseguito. In data 10 ottobre 2002 il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, disponeva l'acquisizione del plico contenente le schede valide e procedeva al conteggio accertando che le schede contenenti voti in favore del candidato Faggiano Cosimo risultavano essere n. 389, mentre quelle in favore del candidato Sardelli Luciano risultavano essere n. 300.

Il 19 novembre 2002 Faggiano presentava istanza alla Giunta per la riapertura della verifica elettorale prevista dal regolamento della Giunta. La Giunta ha proceduto all'esame dell'istanza ed anche dell'ipotesi, avanzata e poi respinta dallo stesso Ufficio di Presidenza, di elevare un conflitto d'attribuzioni nei confronti dell'autorità giudiziaria di Brindisi. Nell'ultima seduta del 5 maggio 2004, ha infine deliberato una questione sospensiva in attesa dell'esito del procedimento penale in corso presso la procura di Brindisi.

A questo punto la narrazione dei fatti deve necessariamente interrompersi lasciando spazio ad alcune considerazioni.

Innanzitutto, occorre sottolineare che in seno all'Assemblea Costituente si decise, per il mantenimento in capo alle Assemblee della convalida dell'elezione dei propri membri, nel quadro del più generale convincimento di dover garantire il massimo della rappresentatività in Parlamento e che quest'ultima fosse raggiungibile solo tramite l'utilizzo del sistema elettorale proporzionale. Quindi, essendo oggi in presenza di un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, una rivisitazione, se non di tutto l'istituto, quanto meno degli strumenti che lo regolano, sembrerebbe una tappa obbligata, giacché l'annullamento di una elezione in quota maggioritaria comporta la proclamazione di un membro appartenente allo schieramento avverso (già Barbera in questa Rivista 2001 ,p.152).

La portata di questo cambiamento si è resa evidente nella XII legislatura, nei noti casi della Camera "Vendola-Trotta" e "Reale-Galati". I deputati in carica erano dello schieramento di centro-sinistra, mentre i ricorrenti appartenevano allo schieramento di centro-destra, risultato vincente nelle consultazioni elettorali. La Giunta delle elezioni, una volta

espletata i suoi compiti, avanzò all'Assemblea una proposta di annullamento delle elezioni. Senonché, nel frattempo, la coalizione di centro destra non era più maggioranza in Parlamento. Le proposte della Giunta approdarono, quindi, al plenum della Camera in un clima politico alquanto mutato. Infatti la Camera respinse le proposte della Giunta, convalidando così le elezioni di coloro i quali erano risultati perdenti ad un conteggio matematico delle schede.

Per ovviare a ciò, la "Commissione bicamerale per le riforme istituzionali", aveva previsto il ricorso dell'interessato alla Corte Costituzionale contro le delibere delle Assemblee, entro quindici giorni. Questa nuova formulazione dell'art. 66 Cost., che richiamava a mezzo secolo di distanza le proposte avanzate da Mortati, Romano e Benvenuti in seno all'Assemblea costituente, ha incontrato nel dibattito numerose obiezioni, fondate, per lo più, sulla perdurante attualità dell'art. 66 Cost..

Il progetto organico di "Riforma (dell') Ordinamento della Repubblica" ,presentato il 17 ottobre 2003, che è tuttora in discussione al Senato, per la seconda lettura prevista non introduce rilevanti modifiche nella formulazione dell'articolo 66 della Carta Costituzionale. Infatti, mentre il testo approvato in sede di prima deliberazione, dal Senato, prevedeva l'introduzione all'art. 66 Cost. di "termini tassativi" e di una "maggioranza qualificata dei tre quinti" per le delibere, il testo approvato dalla Camera dei deputati è stato nuovamente ridimensionato non prevedendo alcuna maggioranza qualificata. In tal modo il Parlamento ha ribadito la sovrana politicità della decisione parlamentare.

La convalida riservata, secondo cui le Camere decidono senza possibilità di appello le controversie in materia elettorale, appare anche urtare con il principio del diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale dinnanzi ad un giudice imparziale, statuito nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, previsto sia all'art. 24 che all'art. 111 Cost. ed all'art. 2-107 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

È chiaro che tale diritto potrebbe risultare lesa sia per un candidato escluso ingiustamente perché il proclamato fa parte della maggioranza parlamentare; sia per un candidato proclamato legittimamente che però faccia parte della minoranza parlamentare e che potrebbe andare incontro ad un annullamento frutto di mere opzioni politiche. Nel primo caso, che pare adattarsi al caso di Sardelli-Faggiano, è necessario non sottovalutare sino a che punto il diritto del singolo verrebbe ad essere compresso in ragione di un superiore interesse generale che, oggettivamente, si potrebbe garantire anche in altro modo. Questa fattispecie, pur non essendo grave tanto quanto l'ipotesi di ingiusto annullamento dell'elezione di un deputato di minoranza, rimanendo non sanzionata e non essendo oggetto di modifiche da parte delle stesse Assemblee, rischia non solo di divenire *prassi consolidata*, come pare già stia avvenendo, ma di porre le basi per giustificare, appunto, in futuro anche il caso più grave prima ipotizzato, portando, alla degenerazione del sistema.

Inoltre il carattere eccezionale e derogatorio della convalida riservata non è mai sfuggito alla Corte Costituzionale, la quale fin dalla sentenza n° 66 del 1964 ha tenuto a stabilire che l'istituto si applica solo al Parlamento nazionale e non alle altre Assemblee.

Nella sua ultima pronuncia, la n° 29 del 2003, la Corte ha specificato che *"sottrarre alla giurisdizione, per riservare esclusivamente all'Assemblea degli eletti, della quale fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali coinvolti, il giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, significherebbe negare il "diritto al giudice", e ad un giudice indipendente ed imparziale, sancito dalla Costituzione e garantito anche a livello internazionale dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.6)".*

D'altronde la Corte, con la sent. n° 379 del 1996, aveva già tracciato un confine tra gli atti ed i comportamenti parlamentari sottratti al principio di legalità-giurisdizione e quelli invece rifluenti nell'area di soggezione del diritto comune. Secondo quella pronuncia, la linea di demarcazione passa tra gli atti il cui svolgimento e le cui ripercussioni si esauriscono all'interno dell'ordinamento parlamentare e quelli invece che producono conseguenze lesive sulla sfera dei diritti o dei beni di terzi. Orbene, appare difficile sostenere che gli atti parlamentari attinenti alla verifica dei poteri rientrino nella prima e non nella seconda categoria.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte non si può non sottolineare come all'interno del nostro ordinamento vi debbano essere degli spazi lasciati ad un potere terzo in funzione di garanzia. Non si può accettare, infatti, che l'elezione di un parlamentare o di un candidato venga valutata sulla base dello schieramento politico di appartenenza del deputato o del candidato interessato e non sulla base della volontà effettiva degli elettori. Tutto ciò anche nell'interesse dello stesso candidato proclamato di maggioranza, il quale esce dall'attuale procedimento di convalida sicuramente delegittimato (magari ingiustamente) nelle funzioni che andrà in seguito a ricoprire.

Concludendo, non si può non osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali